

- in subordine, qualora la Corte non possa annullare le parti richieste dell'allegato V, parte D, annullare integralmente l'allegato V, parte D, nonché l'inciso «che è consentita (...)» di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento impugnato che rinvia all'allegato V, parte D;
- in ulteriore subordine, qualora la Corte dovesse dichiarare irricevibile la domanda presentata in via principale nonché la domanda di annullamento parziale del regolamento impugnato presentata in subordine, annullare l'intero regolamento; e
- condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 3, paragrafo 3, TUE in combinato disposto con l'articolo 11 TFUE, con l'articolo 191, paragrafo 3, TFUE, con l'articolo 2, l'articolo 3, lettere c), h) e i), e l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base PCP (?) nonché con l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento impugnato, in quanto, nel regolamento impugnato, il Parlamento e il Consiglio non hanno fissato il divieto di pesca con reti da traino con impiego di impulso elettrico e il periodo transitorio sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 3, paragrafo 3, TUE in combinato disposto con l'articolo 11 TFUE, con l'articolo 173, paragrafi 1 e 3, TFUE con l'articolo 2, l'articolo 3, lettera h) e l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base PCP nonché con l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento impugnato, in quanto, nel regolamento impugnato, il Parlamento e il Consiglio hanno fissato il divieto di pesca con reti da traino con impiego di impulso elettrico in contrasto con l'obbligo di incoraggiare l'innovazione e lo sviluppo tecnologico.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 3, paragrafo 3, TUE in combinato disposto con l'articolo 11 TFUE, con l'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, TFUE, con l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 3, lettera h), del regolamento di base PCP nonché con l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento impugnato, nella parte in cui, nel regolamento impugnato, il Parlamento e il Consiglio avrebbero dovuto fondare il divieto di pesca con reti da traino con impiego di impulso elettrico e il periodo transitorio sul principio di precauzione.

-
- (¹) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU 2019, L 198, pag. 105, e rettifica GU 2019, L 231, pag. 31).
- (²) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU 2013, L 354, pag. 22).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio) il 15 ottobre 2019 – T.H.C./Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Causa C-755/19)

(2019/C 423/36)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: T.H.C.

Resistente: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 46 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ⁽¹⁾ (rifusione), secondo il quale il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso le decisioni «sulla sua domanda di protezione internazionale», e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una norma processuale nazionale, quale l'articolo 39/57, § 1, comma 2, punto 3, seconda frase, della legge del 15 dicembre 1980, in materia di ingresso nel territorio, soggiorno, insediamento e allontanamento degli stranieri, letto in combinato disposto con gli articoli 57/6, § 3, comma 1, punto 5, e 57/6/2, § 1, della stessa legge, che fissa in cinque giorni «di calendario», decorrenti dalla notifica della decisione amministrativa, il termine di ricorso contro una decisione di irricevibilità di una domanda ulteriore di protezione internazionale introdotta da un cittadino di un paese terzo, quando «lo straniero si trovi, al momento della domanda, in un luogo determinato di cui agli articoli 74/8 e 74/9 [della stessa legge] oppure sia posto a disposizione del governo».

⁽¹⁾ GU 2013, L 180, pag. 60.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija (Lettonia) il 17 ottobre 2019 – SIA «CV-Online Latvia»/SIA «Melons»

(Causa C-762/19)

(2019/C 423/37)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģija

Parti

Attrice in primo grado e appellata: SIA «CV-Online Latvia»

Convenuta in primo grado e appellante: SIA «Melons»

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'attività della convenuta, consistente nel reindirizzare l'utente finale mediante un collegamento ipertestuale al sito Internet dell'attrice, dove è possibile consultare una banca dati di annunci di lavoro, debba essere interpretata nel senso che rientra nella definizione di «reimpiego» di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, dell'11 marzo 1996 ⁽¹⁾, e più precisamente nel reimpiego della banca dati mediante un'altra forma di trasmissione.
- 2) Se le informazioni contenute nei meta tag visualizzate nel motore di ricerca della convenuta debbano essere interpretate nel senso che rientrano nella definizione di «estrazione» di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, dell'11 marzo 1996, e più precisamente nel trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma.

⁽¹⁾ Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU 1996, L 77, pag. 20).